

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 729 DEL 27-09-2018

OGGETTO:

OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 3202/2018 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD E NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- ∅ **Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
- ∅ **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale N. 19 del 18.05.2018 con la quale veniva dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
- ∅ **Vista** la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ∅ **Visto** il ricorso per decreto ingiuntivo N. 3202 del 26.06.2018 del Tribunale di Napoli Nord, notificato dalla società GE.SE.T. Italia S.p.A. e acquisito al protocollo dell'Ente N. 14475 del 13.09.2018;
- ∅ **Dato** atto che le precedenti controversie con la stessa società furono affidate all'Avv. Enzo Napolano, per cui non si ricorre all'albo degli avvocati per continuità di giudizio;
- ∅ **Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2008, con la quale veniva diramato atto di indirizzo nel conferimento di incarichi di legale di fiducia dell'Ente in controversie giudiziarie;
- ∅ **Vista** la Sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, 25 gennaio 2005, n. 155, che attribuisce al dirigente competente la competenza a valutare l'opportunità o meno di promuovere una lite o resistere in giudizio, ferma restando la rappresentanza in giudizio esclusivamente riservata al Sindaco;
- ∅ **Vista** la nota prot. 2501 / Area II / EE. LL. del 20.09.2005 della Prefettura di Napoli, che, nel riprendere la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 16 giugno 2005, n. 12868, ribadisce che

il potere di costituirsi in giudizio appare proprio degli organi di gestione, come, anche, il conferimento della procura nelle liti attive e passive, che deve necessariamente considerarsi di competenza dirigenziale;

Ø **Ritenuto** di dover provvedere alla resistenza ed alla nomina del legale di fiducia dell'Ente nel rispetto dei criteri fissati dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 7/2008 citata;

Ø **Rilevata** la propria competenza, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Proporre opposizione all'ingiunzione di pagamento notificata della GE.SE.T. Italia S.p.A. in data 13.09.2018 prot. N. 14475 per il compenso del servizio di tesoreria svolto, relativo agli anni 2015, 2016 e 2017;

2. Nominare difensore di fiducia dell'Ente l'avv. Enzo Napolano, nato a Villaricca l'11.03.1971 C.F. NPLNZE71C11G309H - P. IVA 03481581217, con studio in Napoli, via Riviera di Chiaia N. 276;

3. Stabilire che i dettagli dell'incarico verranno stabiliti in apposito atto di convenzione, nel quale prevedere la spesa complessiva, che ad ogni modo, dovrà essere stabilita entro i criteri dettati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 13.02.2008;

4. Precisare che l'impegno di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, verrà assunto solo a seguito della stipula della Convenzione di cui al punto precedente, nella quale verrà stabilita anche l'esigibilità delle obbligazioni scaturenti da essa;

5. Stabilire inoltre che i pagamenti, come stabilito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, saranno subordinati all'allegazione, da parte del professionista incaricato, di apposita certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla Cassa previdenziale di appartenenza;

6. Inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del presente atto, non contenendo impegno di spesa.

7. Il Capo Settore dichiara l'inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012.

Villaricca, dalla Casa Comunale, 24 settembre 2018

**L'Istruttore Amministrativo
ANTONIO OPERA**

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT. FORTUNATO CASO